

Procedura di comportamento per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento e fino a sette mesi dopo il parto

Premessa

- Gli agenti fisici (p.es. radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, campi magnetici statici, vibrazioni, colpi), chimici (p.es. cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione R40, R45, R46, R47, R49, R60, R61, antiblastici, medicinali antimitotici, mercurio e derivati) e biologici (p.es. virus della rosolia, toxoplasma, citomegalovirus, varicella -salvo comprovata immunizzazione-), e particolari condizioni di lavoro (p.es. il trasporto ed il sollevamento dei pesi, il rumore *impulsivo* o rumore superiore agli 80 dBA, sollecitazioni termiche) possono essere nocivi per la madre e per il nascituro. La pericolosità può derivare dalla manipolazione diretta di tali agenti ovvero per esposizioni in alcuni ambienti considerati a potenziale rischio, quali i laboratori universitari, ed è prevalente nei primi tre mesi della gravidanza.
- L'uso di video terminali non comporta i rischi specifici derivanti da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti sia a carico dell'operatrice sia del nascituro; dovranno essere evitate posture fisse e/o incongrue, ed osservate pause più frequenti rispetto a quelle previste dalle norme di legge.
- Radiazioni ionizzanti - Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un *millisievert* durante il periodo della gravidanza. E' vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione. (art 8 D.Lgs. 151/01)

Disposizioni per le lavoratrici

- Le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, incluso le studentesse, fino a sette mesi dopo il parto devono astenersi dall'utilizzare agenti chimici, fisici e biologici e non frequentare gli ambienti di lavoro ove essi sono impiegati.
- Appena accertato lo stato di gravidanza, le interessate devono informare immediatamente il proprio Responsabile delle attività e il Direttore responsabile della struttura che, previo accordo con il medico competente, indicherà le eventuali azioni per evitare qualsiasi rischio indebito alle lavoratrici. La lavoratrice in attesa delle indicazioni si asterrà dal frequentare i laboratori e svolgere le attività potenzialmente a rischio.

Disposizioni per i Direttori di struttura

Fermo restando il divieto di esposizione a lavori pericolosi, faticosi e insalubri, è indispensabile che ogni Direttore di struttura (delegato dal Datore di lavoro) e ogni Responsabile dell'attività didattica o di ricerca adottino, con la collaborazione del Medico competente incaricato e del Servizio Prevenzione e Protezione dell' Ateneo, tutte le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio sia evitata. Devono informare le stesse lavoratrici e i loro Rappresentanti per la Sicurezza sui risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e di protezione adottate.

- L'esposizione al rischio può essere evitata modificando temporaneamente le mansioni, le condizioni o l'orario di lavoro.
- Ove la modifica temporanea della mansione, delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile si dovrà procedere all'allontanamento anticipato della lavoratrice rivolgendosi all' Area del personale che provvederà ad informare per iscritto l'Organismo preposto.

In attesa delle indicazioni suddette la lavoratrice non deve svolgere attività potenzialmente a rischio.